

articolata nei piani regolatori generali in zone di piano regolatore, che possono essere: Zona: A, B, C, F, H; D/1, E e Zone di rispetto.

La C.L.P. passa, ora, ad una lettura sistematica della normativa del P.U.T. per le singole Zone ed esprime le seguenti valutazioni:

Zona A per essa valgono le valutazioni già espresse per la **zona Territoriale 2 Tutela degli insediamenti antichi ed accentrati**.

Zona B, per gli interventi ricompresi in queste sottozone il PUT precisa che gli interventi non potranno comportare l'edificazione delle residue aree libere, si riporta integralmente il passo richiamato:

“zona "b" di urbanizzazione recente, da considerare satura ai fini residenziali, per essa la normativa di piano regolatore generale dovrà:

impedire la edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui al precedente art. 11;

Pertanto in tale zona gli interventi dovranno essere contenuti nell'ambito della superficie coperta dell'edificio, non potranno incidere su aree libere;”

Zone C per esse il PUT non impone limitazioni per l'edificazione.

Zone F per esse il PUT non impone limitazioni per l'edificazione.

Zone H per esse il PUT non impone limitazioni per l'edificazione.

Zone D/1 per esse il PUT non impone limitazioni per l'edificazione.

Zone E per esse il PUT non impone limitazioni per l'edificazione.

Zone di rispetto per esse non è possibile alcun tipo di intervento in quanto il PUT prescrive l'inedificabilità assoluta sia pubblica che privata.

Si precisa che le zone di rispetto sono quelle di tipo ambientale, quali la zona A3 del PRG e la zona di rispetto di corsi d'acqua del PTRC (art. 8) dell'A.S.I.-

Per le **zone territoriali 6 Urbanizzazioni sature** il PUT rimanda tali zone alla normativa della sottozona B della **zona territoriale 4**. Pertanto, si rimanda a quanto già innanzi indicato.

In merito alla **zona territoriale 7** valgono le prescrizioni della **zona territoriale 4** con le seguenti precisazioni:

negli interventi edilizi, in ogni caso, andranno tutelati nella misura massima possibile le attuali destinazioni agricole delle aree tutelate, da ciò ne discende che sono da intendersi inammissibili interventi edilizi che prevedono il sacrificio di terreni agricoli in edificabili.

Per le **zone territoriali 8** si ribadiscono le indicazioni già dettate con delibera di C.C. n. 112/2011 e che, quindi, il “Piano casa” non è applicabile.

Per le **zone territoriali 12** si ribadiscono le indicazioni già dettate con delibera di C.C. n. 112/2011 e che, quindi, il piano casa non è applicabile.

La C.L.P., su indicazione del Dirigente, esprime anche la propria valutazione in merito ad ulteriori aspetti del Piano Casa e precisamente:

- 1) La definizione di “Fondo agricolo”, di cui all'art. 6 bis, essendo legata ad una molteplicità di elementi (tipo di coltura praticata, eventuali presenze di allevamenti, ecc.) non può essere ricondotta a mere caratteristiche dimensionali (variabili a seconda della coltura e delle attività) ma va accertato mediante perizia di professionista abilitato (Agronomo).

2) Chiarire che a seguito delle modifiche apportate al “Piano Casa” dalla L.R. 1/2012 le distanze da applicare agli interventi costruttivi sono:

- a) quelle del D.M. 1444/1968 per gli interventi di ampliamento di cui all’art. 4;
- b) quelle del P.R.G. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta, del che è verbale.

I componenti

Il Funzionario in P.O.
- arch. Alberto Angrisani

La Segretaria
-dott.ssa Maria Luisa Zenna-

IL DIRIGENTE V SETTORE
- arch. Luigi Collazzo-